

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Regolamento di disciplina si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, previsto dai D.P.R. n. 249/1998 e 235/2007 e al Patto educativo di corresponsabilità stipulato tra i genitori, gli studenti e la scuola.

Premessa

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica, senza distinzione d'età, condizione sociale, etnia di appartenenza e ad osservare tutte le norme previste nel presente Regolamento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di disciplina e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono proporzionate all'infrazione commessa e improntate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono sempre conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale.

Tutte le sanzioni devono essere adeguatamente motivate allo studente.

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento, ma non influiscono sulla valutazione del profitto scolastico.

Art. 1 Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi mancanze disciplinari:

- a) la frequenza irregolare non motivata;
- b) la ripetuta dimenticanza del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni;
- c) il mancato assolvimento degli impegni scolastici;
- d) il comportamento lesivo della libertà di apprendimento e di espressione;
- e) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica;
- f) gli insulti verso i compagni ed il personale della scuola;

- g) il linguaggio volgare;
- h) il comportamento che attenti alla propria e altrui incolumità;
- i) l'uso scorretto degli arredi e dei sussidi didattici;
- j) il danneggiamento di cose di proprietà altrui e di tutto ciò che costituisce patrimonio della scuola;
- k) l'uso del telefono cellulare o di altri strumenti multimediali senza la preventiva autorizzazione del docente.

Agli alunni che utilizzeranno a scuola il cellulare per uso personale verrà comminata un'ammonizione scritta sul registro di classe congiuntamente al diario personale. A ulteriore inosservanza della regola il cellulare verrà requisito dal docente e consegnato alla Direzione. Il genitore dovrà recarsi nel plesso scolastico di riferimento per ritirarlo.

Art. 2 Sanzioni disciplinari

Elencate dalle più lievi alle più gravi, le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo verbale;
- b) la nota scritta sul diario per informazione ai genitori;
- c) l'annotazione sul registro di classe;
- d) l'allontanamento dalla classe;
- e) la convocazione dei genitori tramite lettera della scuola;
- f) la sospensione dalla frequenza della comunità scolastica, fino a un massimo di 15 giorni;
- g) l'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni;
- h) l'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico;
- i) l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivi del ciclo di studi.

Nei confronti dello studente possono essere disposte dal docente anche più sanzioni tra quelle previste dalla lettera b) alla lettera e).

Se il fatto che costituisce la violazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico è obbligato alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in base all'art. 361 del Codice di procedura penale.

Art. 3 Uso del telefono cellulare o di altri strumenti multimediali

Agli alunni che utilizzeranno a scuola il telefono cellulare o altri strumenti multimediali per uso personale, verrà comminata un'ammonizione scritta sul registro di classe congiuntamente al diario personale.

L'ulteriore inosservanza della regola autorizzerà il docente al ritiro del dispositivo e alla consegna in Direzione. Il genitore dovrà recarsi nel plesso scolastico di riferimento per ritirare il dispositivo.

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli (minorenni) nel caso in cui gli stessi arrechino danno a sé stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge (si allegano in calce al documento i riferimenti legislativi) oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (*cf. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998*).

Art. 4 Organi competenti ad irrogare le sanzioni

Il richiamo verbale o la nota scritta possono essere date dall'insegnante o dal capo d'istituto, previo accordo con il docente coordinatore della classe cui appartiene lo studente.

La nota sul diario è scritta dal docente e deve essere firmata dal genitore per presa visione.

La nota sul registro di classe è scritta dal docente. Il registro di classe è periodicamente verificato dal dirigente scolastico.

L'allontanamento dalla classe è disposto dall'insegnante di classe. In caso di allontanamento, deve essere garantita comunque la vigilanza dell'alunno.

La convocazione dei genitori, tramite lettera della scuola, è effettuata dal capo di istituto che può delegare il docente coordinatore.

- La sospensione fino a 15 giorni è decisa dal Consiglio di Classe, in caso di gravi e/o reiterate infrazioni.

Posto che la sanzione deve avere un carattere educativo e non meramente punitivo, durante il periodo di sospensione dalla scuola di più giorni è da prevedere un rapporto con studenti e genitori atto a preparare il rientro nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare della sospensione:

- a) può essere convertita dal Consiglio di Classe in attività a favore della comunità scolastica, soprattutto in caso di punizioni legate a danni o atti vandalici;
 - b) può prevedere la frequenza scolastica con tempi e modalità decise dal Consiglio di Classe.
- L'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni è disposto dal Consiglio di Istituto per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...), oppure in caso di fatti che hanno determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o che hanno determinato l'interruzione della regolare attività scolastica (es. incendi, allagamenti...). Il fatto comunque deve configurare un'ipotesi di reato.

La sanzione può essere adottata indipendentemente dagli accertamenti svolti dalla Magistratura inquirente e dalla successiva sentenza del Giudice penale.

Nel periodo di allontanamento, la scuola promuove, in accordo con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al ritorno dello studente nella comunità scolastica.

- L'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico è disposto dal Consiglio di Istituto per la recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure per atti di grave violenza tali da determinare una seria apprensione a livello sociale.

La sanzione è comminata in seguito alla valutazione che non sono praticabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica, durante l'anno scolastico.

Il fatto comunque deve configurare un'ipotesi di reato.

La sanzione può essere adottata indipendentemente dagli accertamenti svolti dalla Magistratura inquirente e dalla successiva sentenza del Giudice penale.

L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivi del ciclo di studi è disposto dal Consiglio di Istituto nei casi più gravi indicati all'art. 1 punto h).

Le sanzioni per le mancanze disciplinari connesse durante la sessione d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni.

Tutte le sanzioni che prevedono la sospensione e allontanamento dalla scuola devono essere adottate in presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 5 Il procedimento della sospensione o dell'allontanamento

La sospensione è un atto amministrativo, il procedimento deve seguire quanto previsto dalla Legge n. 241/90, in termini di rispetto dell'istruttoria, obbligo di conclusione, motivazione e possibilità di impugnazione.

Il Dirigente scolastico o il suo delegato deve convocare il Consiglio di Classe o di Istituto in seduta straordinaria nel più breve tempo possibile.

Prima del Consiglio, il Dirigente scolastico o il suo delegato deve ascoltare le ragioni dello studente e di eventuali altri studenti interessati e riportarle in sede di riunione.

Lo studente oggetto di procedimento, i suoi genitori, gli studenti interessati ed i loro genitori possono chiedere di essere ascoltati in sede di riunione del Consiglio di Istituto.

La votazione avviene alla sola presenza dei componenti del Consiglio di Classe o di Istituto a scrutinio palese. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6 Impugnazioni

I genitori, o chiunque abbia interesse, possono impugnare il provvedimento della sospensione, ricorrendo per iscritto, entro 15 giorni, all'organo di garanzia istituito presso la scuola.

L'organo di garanzia decide entro i successivi 10 giorni. Qualora non decida, la sanzione si intende confermata.

Il genitore deve comunque annunciare l'impugnazione con atto scritto, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione. L'impugnazione non interrompe automaticamente l'esecutività della sanzione. È compito del consiglio decidere l'eventuale interruzione.

Art. 7 Organo di garanzia

L'organo di garanzia è costituito da due genitori eletti dal Consiglio di Istituto tra tutti i genitori della scuola secondaria, un docente indicato dal Collegio dei docenti e nominato dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto elegge anche un genitore membro supplente, e un docente supplente (indicato dal Collegio dei docenti) che sostituisce un componente in caso di sua assenza o qualora si determini una situazione di incompatibilità (stesso soggetto che ha irrogato la sanzione, genitore dello studente sanzionato).

L'organo di garanzia funziona esclusivamente in forma "perfetta" (presenza di tutti i membri).

L'organo di garanzia può accogliere integralmente l'istanza del ricorrente o ridurre la durata della sospensione, sulla base della proposta motivata di un componente. Non può in ogni caso aumentare l'entità della sanzione.

L'organo si esprime attraverso la votazione a scrutinio palese sulla conferma della sanzione. Qualora essa non sia confermata, l'organo decide sulla richiesta del ricorrente e su eventuali altre proposte dei componenti.

L'astensione non influisce sul conteggio dei voti, a meno che il numero delle astensioni sia superiore a due. In questo caso, la sanzione si considera confermata. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 Risarcimenti

In caso di danni a persone, cose o strutture, il responsabile è obbligato al risarcimento.

In caso di più responsabili l'entità del risarcimento è ripartita equamente.

Qualora non sia possibile individuare il responsabile, i costi del risarcimento sono ripartiti:

- a) tra i componenti della classe, nel caso di danni a oggetti di alunni o strutture della classe;
- b) tra coloro che usufruiscono delle strutture danneggiate.